

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 5 OTTOBRE 1951

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1467
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. (2090)	1467
PRESIDENTE	1467, 1468
TUDISCO, <i>Relatore</i>	1467, 1468
COSTA	1468
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1470

La seduta comincia alle 9,45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i Deputati Arcangeli, Barbina, Marotta e Pecoraro.

Discussione del disegno di legge: Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472. (2090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposi-

zioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

L'onorevole Tudisco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TUDISCO, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, col disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione in sede legislativa, si vogliono estendere ai militari di ogni grado del Corpo della Guardia di finanza, che hanno lasciato il servizio perché invalidi o mutilati durante il recente conflitto, le norme sancite per i pari grado delle altre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

L'articolo 1 provvede agli ufficiali; l'articolo 2 provvede ai sottufficiali, fatta eccezione per i sottobrigadieri.

A tal proposito, osservo che i motivi addotti nella relazione ministeriale per coonestare tale eccezione non mi sembrano spiegabili. È vero che l'articolo 2 del citato decreto n. 1472 menziona i sottufficiali di carriera, tra i quali — nell'esercito — non sono compresi i sergenti, che sono militari di truppa; ma, appunto perché lo spirito della legge è di concedere lo stesso trattamento ai sottufficiali di carriera, sarebbe doveroso concederlo anche ai sottobrigadieri che, nel Corpo, sono sottufficiali di carriera a tutti gli effetti.

Purtroppo, è successo che anche nell'Arma dei carabinieri, in cui i sottufficiali hanno la stessa organizzazione e lo stesso stato giuridico dei sottufficiali della Guardia di finanza, i vicebrigadieri sono stati esclusi. Cosicché, analoga esclusione è stata fatta per i sottobrigadieri della Guardia di finanza unica-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

mente perché, con la teoria del precedente, la stessa esclusione aveva fatto l'Arma dei carabinieri.

Obiettivamente, invece, questa analogia fra sergenti dell'esercito e vicebrigadieri delle Forze armate speciali non esiste affatto.

Si potrebbe osservare che nella Guardia di finanza e nei carabinieri non vi è un vero e proprio stato giuridico e una continuità di carriera per i sottufficiali, in quanto vi è la finzione giuridica della rafferma triennale. Ma non vi è dubbio che, sia per rafferma, sia per stato giuridico (quando l'avranno), ora l'inizio della carriera dei sottufficiali comincia da sottobrigadiere e non da brigadiere.

Proporrei di estendere i benefici ai sottufficiali, cominciando dai sottobrigadieri, e non dai brigadieri. Comunque, penso che non si possa proporre con serietà una modifica di questo genere, dovendo il Governo esprimere prima il suo avviso.

Per tutto il resto, il disegno di legge non ha altra funzione che di estendere alla Guardia di finanza quanto era stato già attuato per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e per i militari di truppa. L'analogia è tale che non occorrerebbero molte parole per spiegare l'opportunità del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COSTA. Desidererei avere chiarimenti sugli articoli 7 e 8 concernenti la parte finanziaria.

TUDISCO, Relatore. Per quanto concerne la parte di stretta e specifica nostra competenza, il disegno di legge se ne occupa, come ha detto l'onorevole Costa, agli articoli 7 e 8.

L'articolo 7 dice che al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 7 milioni per l'esercizio 1950-51 e in 300 mila lire per ciascuno degli esercizi seguenti, si provvederà riducendo di lire 7 milioni gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l'anzidetto esercizio 1950-51 e di altrettante 300 mila lire gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa degli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Però c'è una lacuna al primo comma di questo articolo 7, perché bisognerebbe specificare: « stato di previsione del Ministero delle finanze ». Infatti, il capitolo 79 a quale stato di previsione appartiene ?

TUDISCO, Relatore. A quello che concerne il Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Il capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 riguarda la

manutenzione di mobili, casermaggio, lavatura, trasporto viveri, ecc.

COSTA. L'esercizio 1950-51 è già chiuso al 30 giugno 1951.

TUDISCO, Relatore. Però vi è la legge 30 agosto 1951, n. 941, che autorizza l'utilizzazione delle disponibilità di bilancio per gli esercizi scaduti 1949-50 e 1950-51. Potrei spiegare la legittimità della citata riduzione perché, essendo intervenuto il provvedimento (già da noi approvato) che riduce il numero della truppa del Corpo, si consente una notevolissima economia sul casermaggio, sulle spese generali, ecc. economia calcolata in cifra assai superiore ai 7 milioni occorrenti per la copertura della spesa di cui trattasi.

PRESIDENTE. Comunque, bisognerà aggiungere al 1° comma dell'articolo 7 alle parole: « stato di previsione della spesa » le altre « del Ministero delle finanze ».

TUDISCO, Relatore. È un emendamento opportuno che faccio senz'altro mio.

Per quanto concerne l'entrata in vigore dal giorno successivo, non posso sostenere cosa diversa da quanto ha sempre sostenuto la nostra Commissione circa la inopportunità di queste clausole quando non siano assolutamente indispensabili.

Per quanto concerne gli effetti, poiché si tratta di estensione di trattamento fatto già alle altre Forze armate dello Stato, penso che la logicità stessa del provvedimento porta a dare decorrenza assolutamente identica a quella che è stata data per il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, di cui questo non è altro che una estensione e non una innovazione.

Avrei così terminato la mia relazione.

Faccio presente agli onorevoli colleghi che la V Commissione permanente (Difesa), esaminato nella seduta del 26 settembre scorso il disegno di legge di cui discutiamo, ha deliberato di esprimere parere favorevole al provvedimento stesso, dandone comunicazione, in pari data, al Presidente della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, accantonando gli articoli 2 e 3, allo scopo di attendere dal Governo le delucidazioni in merito alla posizione dei sottobrigadieri secondo quanto prospettato dal relatore nella sua esposizione.

Do lettura dell'articolo 1:

« Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella riserva od in congedo assoluto, in riforma od a riposo, per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, in conseguenza di ferite, lesioni od infermità riportate od aggravate per servizio di guerra nel conflitto 1940-45, hanno diritto ad un emolumento mensile che, aggiunto al trattamento risultante dagli assegni di congedo provvisorio o dalla pensione ordinaria per anzianità di servizio, determinati ai sensi dell'articolo 44, lettere b), c) e d) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, dell'articolo 46 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, nonché dal relativo caroviveri e dalla indennità speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con il quale cessano dal servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento suddetto a quello spettante, a titolo di stipendio, indennità militare e di carovita, ai parigrado del servizio permanente e che, per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai quattro quinti di quello dianzi specificato. Ai fini della liquidazione della pensione ordinaria è computato un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato.

Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Rinviamo l'esame degli articoli 2 e 3 per le ragioni precedentemente esposte e passiamo all'esame degli altri articoli.

Do lettura dell'articolo 4:

« Per stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:

a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si

applicano i limiti di età di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, aumentati di due anni;

b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di età di anni 55;

c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nella misura stabilita a tale data, e, per quello cessato o che cesserà dal servizio in una data posteriore, nella misura vigente a quest'ultima data. In ambedue i casi ora previsti l'emolumento mensile è liquidato, con effetto dal 1° novembre 1948, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 e, con effetto dal 1° luglio 1949, tenendo conto delle misure degli stipendi o delle paghe stabilite dalla legge 11 aprile 1950, n. 130. L'indennità militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948 e, con effetto dal 1° luglio 1950, tenendo conto delle misure stabilite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814. Per l'indennità di carovita si terrà conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita, e, con effetto dal 16 giugno 1946, anche delle variazioni del nucleo familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.

Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considera come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati riferentisi al periodo anzidetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'articolo 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1951

nell'articolo 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza contemplati nella presente legge, che siano in possesso della idoneità fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvederà riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Ricordo che al 1° comma il relatore ha proposto di aggiungere dopo le parole « dello stato di previsione della spesa » le altre « del Ministero delle finanze » e dopo le parole « corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa » aggiungere le altre « dello stesso Ministero per gli ». Pertanto l'articolo viene ad essere così formulato:

« Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvederà riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300 mila gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso ministero per gli esercizi successivi.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

Per quanto riguarda questo articolo, faccio presente che il relatore ha proposto di eliminare la clausola che stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Di conseguenza l'articolo verrebbe ad essere così formulato:

« La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata, a favore della industrializzazione di Trieste ». (2107).

Ricordo che questo provvedimento è stato approvato nella precedente seduta del 3 corrente e che la votazione a scrutinio segreto è stata rinviata ad oggi.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Agevolazioni fiscali in materia d'imposta generale sull'entrata, a favore dell'industrializzazione di Trieste ». (2107).

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	28
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Assennato, Balduzzi, Bavaro, Biasutti, Castelli Avolio, Cavinato, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Massola, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Salizzoni, Schiratti, Sullo, Tosi, Troisi, Tudi-sco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Arcangeli, Barbina, Marotta, Pecoraro.

La seduta termina alle 11.